



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO

TEL. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it

tesseramento@pec.crcalabria.it

amministrazione@pec.crcalabria.it

giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2023/2024

Comunicato Ufficiale n°68 del 22 Novembre 2023

1. DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

In allegato si rimette la decisione n. 0099/TFNSD-2023-2024 registro provvedimenti n. 0086/TFNSD/2023-2024 relativa al sig. Guido Contestabile ed alla società A.S.D. Cittanova Calcio.

2. DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale, riunitosi a Catanzaro il 21 Novembre 2023, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- | | | |
|-----------------|------------|-------------|
| - Avv. Fabio | MIGLIACCIO | PRESIDENTE; |
| - Avv. Paolo | MORICA | COMPONENTE; |
| - Avv. Maurizio | RODINO' | COMPONENTE. |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Comito Angelo;

in rappresentanza della Procura Federale il sostituto Procuratore Federale a.. Francesco Tropepi.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N.1 a carico di :

- **Mario Molinari, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD. MM Club Sport;**
- **Matteo Burlato, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Virtus Corigliano 2021;**
- **Matteo Malagrino;**
- **la società A.S.D. MM Club Sport**

per rispondere

- Mario Molinari, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. MM Club Sport: a) violazione dell'art. 4, c. 1, Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 39, c.1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. MM Club Sport, consentito e comunque non impedito che i calciatori Matteo Burlato e Matteo Malagrino, sebbene tesserati per la società A.S.D. Virtus Corigliano 2021, prendessero parte nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. MM Club Sport alle gare MM Club Sport - Elisir Mirto del 25 maggio 2023 ed MM Club Sport - Cassano Sybaris del 27 maggio 2023 entrambe valevoli per il campionato under 17 provinciale, utilizzando il nominativo, inserito nelle distinte di gara, di due calciatori tesserati per la A.S.D. MM Club Sport; b) violazione dell'art. 4, comma 1, Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale dirigente accompagnatore, sottoscritto la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. MM Club Sport, attestando in tal modo in maniera non veridica la rispondenza dei nominativi indicati nella stessa ai calciatori schierati in occasione delle gare MM Club Sport - Elisir Mirto del 25 maggio 2023 ed MM Club Sport - Cassano Sybaris del 27.05.2023 valevoli per il campionato under 17 provinciale, mentre i calciatori Matteo Burlato e Matteo Malagrino hanno preso parte a tali incontri utilizzando il nominativo, inserito nelle distinte di gara, di due calciatori tesserati per la A.S.D. MM Club Sport;

- Matteo Burlato, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Virtus Corigliano 2021: della violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso partecipato, nella fila delle squadre schierate dalla A.S.D. MM Club Sport, alle gare MM Club Sport - Elisir Mirto del 25 maggio 2023 ed MM Club Sport - Cassano Sybaris del 27 maggio 2023 valevoli per il campionato under 17 provinciale utilizzando il nominativo, inserito nelle distinte di gara, di un calciatore tesserato per la A.S.D. MM Club Sport, nonostante fosse tesserato per la società A.S.D. Virtus Corigliano 2021;
- Matteo Malagrino, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Virtus Corigliano 2021: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso partecipato, nella fila delle squadre schierate dalla A.S.D. MM Club Sport, alle gare MM Club Sport - Elisir Mirto del 25 maggio 2023 ed MM Club Sport - Cassano Sybaris del 27 maggio 2023 valevoli per il campionato under 17 provinciale utilizzando il nominativo, inserito nelle distinte di gara, di un calciatore tesserato per la A.S.D. MM Club Sport, nonostante fosse tesserato per la società A.S.D. Virtus Corigliano 2021;
- la società A.S.D. MM Club Sport a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere da Mario Molinari, Matteo Burlato e Matteo Malagrino così come descritti nei precedenti capi di incolpazione;

Il Procuratore Federale Interregionale,

- letti gli atti dell'attività di indagine svolta nel procedimento disciplinare n. 17pfi23-24, avente ad oggetto: "Accertamenti in merito alla condotta della A.S.D. MM Club Sport, che avrebbe schierato utilizzando il nominativo di altri calciatori, in occasione di gare ufficiali valevoli per il girone A del Campionato Under 17 Provinciale, Matteo Burlato e Matteo Malagrino, tesserati per la A.S.D. Virtus Corigliano 2021";
- esaminati i documenti acquisiti e gli atti formati nel corso dell'attività inquirente svolta, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento; Vista la Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata;
- viste le memorie difensive fatte pervenire all'esito della notifica Comunicazione di Conclusione delle Indagini da Mario Molinari, Matteo Burlato e Matteo Malagrino, nonché dalla società A.S.D. MM Club Sport;
- rilevato che nel corso dell'attività inquirente svolta sono stati posti in essere atti di indagine ed acquisiti documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:
 - a) segnalazione di posizione irregolare della società Virtus Corigliano 2021 del 6 giugno 2023;
 - b) referti arbitrali, completi di distinte di gara, relativi agli incontri MM Club Sport - Elisir Mirto del 25 maggio 2023 ed MM Club Sport - Cassano Sybaris del 27 maggio 2023 valevoli per il campionato under 17 provinciale;
 - c) foglio censimento della società A.S.D. MM Club Sport per la stagione sportiva 2022 - 2023;
 - d) foglio censimento della società A.S.D. Virtus Corigliano 2021 per la stagione sportiva 2022 - 2023;
 - e) verbale di audizione di Alessia Borgia, presidente della società Virtus Corigliano 2021, del 22 luglio 2023;
 - f) verbale del consiglio direttivo della società A.S.D. Virtus Corigliano 2021 del 9 giugno 2023;
 - g) verbale di audizione di Mario Molinari, presidente della società A.S.D. MM Club Sport, del 22 luglio 2023;
 - h) verbale di audizione di Antonio Algieri, dirigente tesserato per la società A.S.D. Virtus Corigliano 2021, del 29 luglio 2023;
 - i) verbale di audizione di Salvatore Spina, dirigente tesserato per la società A.S.D. Virtus Corigliano 2021, del 29 luglio 2023;
 - l) verbale di audizione del calciatore Matteo Burlato del 5 agosto 2023;
 - m) verbale di audizione del calciatore Matteo Malagrino del 5 agosto 2023;
 - n) verbale di audizione di Grisolia Claudio, dirigente tesserato per la società Sporting Club Corigliano, del 5 agosto 2023;

Ritenuto che dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite è emerso quanto segue. Con nota del 10 giugno 2023 la società Virtus Corigliano 2021 ha segnalato che la società A.S.D. MM Club Sport, in occasione delle gare MM Club Sport - Elisir Mirto del 25 maggio 2023 ed MM Club Sport - Cassano Sybaris del 27 maggio 2023 valevoli per il campionato under 17 provinciali, avrebbe consentito che prendessero parte alla gara i calciatori Matteo Burlato e Matteo Malagrino sebbene gli stessi fossero tesserati all'epoca dei fatti per la l'esponente. Tali calciatori, in particolare, avrebbero preso parte alle gare indicate mediante l'inserimento nelle distinte di gara presentate dalla MM Club Sport agli arbitri del nominativo di due calciatori tesserati per tale società

Dalle risultanze dell'attività inquirente svolta emerge che i fatti oggetto della segnalazione risultano provati. Gli stessi calciatori Burlato e Malagrino, infatti, convocati dalla dirigenza della Virtus Corigliano 2021, alla presenza dei rispettivi genitori, hanno ammesso alla presenza di vari dirigenti di aver preso parte a due gare nella fila della società A.S.D. MM Club Sport pur non avendone titolo: la società Virtus Corigliano 2021, poi, appena venuta a conoscenza degli episodi di cui si sono resi protagonisti i giovani calciatori, con verbale del consiglio direttivo del 9 giugno 2023, ha deliberato di sospendere gli stessi da tutte le attività. In sede di audizione da parte della Procura Federale, poi, la presidente della società A.S.D. Virtus Corigliano ha confermato quanto evidenziato nella segnalazione ed ha precisato ulteriormente quanto segue: "quando abbiamo appreso del fatto che i due avevano preso parte a due gare con la MM Club Sport, li abbiamo convocati presso la nostra struttura sportiva e parlando sia con i due ragazzi che con i propri genitori, gli stessi mi riferivano che effettivamente hanno preso parte alle due gare segnalate in quanto erano stati invitati dai

dirigenti di quella società e che volevano giocare con loro". A sua volta, poi, sempre in sede di audizione da parte della Procura Federale il dirigente tesserato per la A.S.D. Virtus Corigliano Antonio Algieri, ha dichiarato di avere avuto un'interlocuzione con presidente della società A.S.D. MM Club Sport, il quale gli "riferiva di essere dispiaciuto per quanto era successo con i nostri tesserati, ammettendo che effettivamente i ragazzi nostri tesserati, Malagrino Matteo e Burlato Matteo, avevano preso parte, sotto falso nome, alle partite giocate con le squadre Elisir Mirto e Cassano Sybaris ... il tutto era stato fatto poiché non aveva un numero congruo di tesserati per affrontare le due gare e poi perché in altre gare prendevano troppi gol e avevano bisogno di innesti extra per non far demoralizzare gli altri compagni di squadra". Ed ancora Salvatore Spina, dirigente tesserato per la Virtus Corigliano, in sede di audizione da parte della Procura Federale ha dichiarato che "il 9 giugno 2023 si sono presentati i due ragazzi Burlato e Malagrino, unitamente alle loro madri, i quali hanno immediatamente ammesso il fatto che in due gare hanno giocato sotto falso nome con la squadra del MM Club Sport di Corigliano, sotto la direzione del Presidente e Allenatore Molinari Mario. Dopo di che la sera del 9 giugno 2023 abbiamo fatto assemblea in sede e deciso di denunciare il tutto alla Procura Federale."

Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Davide Giovanni Pintus, con il coordinamento del Sostituto Procuratore Federale Avv. Maurizio Gentile;

- Visto l'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva;

HA DEFERITO

innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria:

- Mario Molinari, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. MM Club Sport;
- Matteo Burlato, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Virtus Corigliano 2021;
- Matteo Malagrino, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Virtus Corigliano 2021;

- società A.S.D. MM Club Sport;

per rispondere:

- Mario Molinari, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. MM Club Sport: a) violazione dell'art. 4, comma 1, Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 39, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. MM Club Sport, consentito e comunque non impedito che i calciatori Matteo Burlato e Matteo Malagrino, sebbene tesserati per la società A.S.D. Virtus Corigliano 2021, prendessero parte nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. MM Club Sport alle gare MM Club Sport - Elisir Mirto del 25 maggio 2023 ed MM Club Sport - Cassano Sybaris del 27 maggio 2023 entrambe valevoli per il campionato under 17 provinciale, utilizzando il nominativo, inserito nelle distinte di gara, di due calciatori tesserati per la A.S.D. MM Club Sport; b) violazione dell'art. 4, comma 1, Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale dirigente accompagnatore, sottoscritto la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. MM Club Sport, attestando in tal modo in maniera non veridica la rispondenza dei nominativi indicati nella stessa ai calciatori schierati in occasione delle gare MM Club Sport - Elisir Mirto del 25 maggio 2023 ed MM Club Sport - Cassano Sybaris del 27 maggio 2023 valevoli per il campionato under 17 provinciale, mentre i calciatori Matteo Burlato e Matteo Malagrino hanno preso parte a tali incontri utilizzando il Procura Federale 6 nominativo, inserito nelle distinte di gara, di due calciatori tesserati per la A.S.D. MM Club Sport;

- Matteo Burlato, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Virtus Corigliano 2021: della violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso partecipato, nella fila delle squadre schierate dalla A.S.D. MM Club Sport, alle gare MM Club Sport - Elisir Mirto del 25 maggio 2023 ed MM Club Sport - Cassano Sybaris del 27 maggio 2023 valevoli per il campionato under 17 provinciale utilizzando il nominativo, inserito nelle distinte di gara, di un calciatore tesserato per la A.S.D. MM Club Sport, nonostante fosse tesserato per la società A.S.D. Virtus Corigliano 2021; - Matteo Malagrino, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Virtus Corigliano 2021: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso partecipato, nella fila delle squadre schierate dalla A.S.D. MM Club Sport, alle gare MM Club Sport - Elisir Mirto del 25 maggio 2023 ed MM Club Sport - Cassano Sybaris del 27 maggio 2023 valevoli per il campionato under 17 provinciale utilizzando il nominativo, inserito nelle distinte di gara, di un calciatore tesserato per la A.S.D. MM Club Sport, nonostante fosse tesserato per la società A.S.D. Virtus Corigliano 2021; - la società A.S.D. MM Club Sport a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere da Mario Molinari, Matteo Burlato e Matteo Malagrino così come descritti nei precedenti capi di incolpazione;

Ritenuto che nel caso di specie non appare sussistere la responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva della società A.S.D. Virtus Corigliano 2021, per la quale erano tesserati all'epoca dei fatti Matteo Burlato e Matteo Malagrino, in quanto gli atti ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti descritti nei precedenti capi di incolpazione appaiono essere avvenuti all'insaputa di tale società ed al di fuori della possibilità di controllo, anche indiretto, da parte della stessa.

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 21 novembre 2023 è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Francesco Tropepi.

È presente l'Avv. Francesco Pignataro in rappresentanza del Presidente Mario Molinari, anch'egli presente, e degli altri deferiti non presenti.

L'avvocato Francesco Pignataro ha negato ogni responsabilità nel caso in esame, ritenendo che i fatti siano privi di ogni supporto probatorio. Il contenuto del verbale del consiglio direttivo della società A.S.D. Virtus Corigliano che proverebbe l'ammissione della partecipazione è smentito dalla deposizione di ragazzi e genitori nelle audizioni davanti alla Procura Federale, che hanno negato detta partecipazione. Chiede pertanto il proscioglimento dei deferiti.

LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento, ha quindi prodotto la decisione della Corte Federale d'Appello Sezioni Unite, decisione n° 0067/CFA-2022/2023 recante indirizzi sulle sanzioni da irrogarsi in fattispecie analoghe. Da ultimo ha formulato le seguenti richieste per i deferiti:

- per Mario Molinari, quattro mesi di inibizione;
- per Matteo Burlato, quattro giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza 2023/2024;
- per Matteo Malagrino, quattro giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza 2023/2024;
- per la società A.S.D. MM Club Sport euro 350,00 di ammenda e due punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato di competenza 2023/2024.

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell'illecito. La sanzione richiesta per gli stessi appare, inoltre, congrua ed adeguata ai fatti.

P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale irroga:

- a Mario Molinari, quattro mesi di inibizione;
- per Matteo Burlato, quattro giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza 2023/2024;
- per Matteo Malagrino quattro giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza 2023/2024;
- per la società A.S.D. MM Club Sport euro 150,00 di ammenda e due punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato di competenza 2023/2024.

3. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 21 Novembre 2023, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- | | | |
|-----------------|------------|-------------|
| - Avv. Fabio | MIGLIACCIO | PRESIDENTE; |
| - Avv. Paolo | MORICA | COMPONENTE; |
| - Avv. Maurizio | RODINO' | COMPONENTE. |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Comito Angelo;

RECLAMO n° 11 della Società A.S.D. SAN NICOLA DA CRISSA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 58 del 3 novembre 2023 (ammenda € 300,00).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

La reclamante impugna la delibera con cui il Giudice Sportivo Territoriale le ha irrogato un'ammenda di euro 300,00 per inadeguata compilazione della distinta di gara, nonché per indebita presenza di propri sostenitori sugli spalti allorché la gara doveva disputarsi a porte chiuse per come disposto dalla Questura di Vibo Valentia con nota del 22.09.2023.

La società A.S.D. San Nicola Da Crissa non ha adempiuto al combinato disposto degli articoli 48 e 76 C.G.S. che prevede che i ricorsi ed i reclami, anche se soltanto preannunciati, a pena di irricevibilità, sono gravati dal prescritto contributo di accesso alla giustizia sportiva. Il versamento del contributo deve essere effettuato entro il momento della

trasmissione del ricorso o del reclamo all'organo di giustizia sportiva, anche mediante addebito sul conto campionato nel caso in cui il ricorrente o il reclamante sia una società.

Il reclamo è pertanto inammissibile.

Tuttavia, pur volendo a mero titolo tuzioristico entrare nel merito del reclamo, va affermato che lo stesso è destituito di fondamento in quanto le ragioni della società A.S.D. San Nicola da Crissa sono non pertinenti e, comunque, non provate.

P.Q.M.

dichiara il reclamo inammissibile.

RECLAMO n° 12 della Società A.S.D. AEK CROTONE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 66 del 16 novembre 2023 (punizione sportiva della perdita della gara del 12/11/2023 A.S.D. AEK CROTONE – A.S.D. CALCIO SANGIOVANNESE con il punteggio di 0-6; l'ammenda di € 50,00, l'inibizione della Sig. POLICASTRESE Manuela fino al 13.12.2023; la squalifica della calciatrice Sacco Vinciene per UNA gara effettiva).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

La reclamante impugna la delibera con cui il Giudice Sportivo, in accoglimento del reclamo della A.S.D. Calcio Sangiovanese, ha inflitto alla società A.S.D. AEK Crotone la punizione sportiva della perdita della gara AEK Crotone– Calcio Sangiovanese del 12/11/2023 con il punteggio di 0-6; inflitto l'ammenda di € 50,00, inibito Policastrese Manuela fino al 13.12.2023 in quanto firmataria della distinta di gara come Dirigente Accompagnatore; nonché squalificato la calciatrice Sacco Vinciene per una gara effettiva.

Le sanzioni di cui sopra rivengono dall'accertamento a mezzo atti ufficiali che, la sopra citata calciatrice, ha effettivamente preso parte alla gara, iscritta in distinta con il numero 12 e che, negli atti appositamente richiesti all'Ufficio Tesseramento del C.R. Calabria, risulta che la calciatrice Sacco Vinciene, nata l'08/04/2008 (matricola FIGC 3091001), risulta non essere autorizzata dal Comitato Regionale Calabria ai sensi dell'articolo 34 comma 3 delle N.O.I.F. alla data della disputa della gara.

La reclamante confuta tale tesi affermando che la calciatrice Sacco Vinciene alla data della disputa della gara aveva aggiornato il certificato di idoneità specifica all'attività agonistica con scadenza 19 ottobre 2024, non trasmesso al Comitato Regionale Calabria nei tempi di scadenza per una dimenticanza dirigenziale; la stessa, inoltre, era in possesso del certificato di maturità psico-fisica alla partecipazione alle gare trasmesso al Comitato Regionale Calabria in data 04/10/2023. La reclamante aggiunge, inoltre, che la calciatrice non ha preso parte alla gara; conseguentemente non ha influenzato il punteggio della stessa.

Da ultimo, cita un precedente giurisprudenziale (Giudice Sportivo Lega Nazionale Dilettanti - Divisione Calcio a 5) che legittimerebbe la sua tesi.

La tesi della reclamante non può essere accolta.

L'art. 7 C.G.S. prevede, per le gare di calcio a cinque, che la posizione irregolare dei calciatori di riserva determina l'applicazione della sanzione della perdita della gara anche quando non abbiano preso parte alla gara, ma risultino semplicemente inseriti nella distinta presentata all'arbitro.

Inoltre, l'articolo 34 comma 3 N.O.I.F. statuisce che la partecipazione alle gare delle infrasedicenni deve essere autorizzata dal Comitato Regionale previa presentazione di:

a) certificato di idoneità specifica all'attività agonistica rilasciata ai sensi del D.M. 15.2.1992 del Ministero della Sanità;

b) relazione di un medico sociale che attesti la raggiunta maturità psico-fisica del calciatore o della calciatrice.

La detta autorizzazione che avrebbe legittimato la posizione della calciatrice Sacco Vinciene era scaduta in quanto il certificato di cui al punto a) - che ha scadenza annuale - non era stato presentato. Difatti, solo il certificato medico che sancisce la raggiunta maturità psico-fisica, che non può perdersi col crescere dell'età, non ha scadenza.

P.Q.M.

Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0099/TFNSD-2023-2024
Registro procedimenti n. 0086/TFNSD/2023-2024

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composto dai Sigg.ri:

Pierpaolo Grasso – Presidente (Relatore)
Gaetano Berretta – Componente
Claudio Croce – Componente
Fabio Micali – Componente
Roberto Pellegrini – Componente
Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all'udienza del giorno 15 novembre 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 10124/1174pf22-23/GC/CAMS/ep del 17 ottobre 2023, depositato il 18 ottobre 2023, nei confronti del sig. Guido Contestabile e della società ASD Cittanova Calcio, il seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con provvedimento del 17 ottobre 2023, depositato il successivo 18 ottobre 2023, il Procuratore Federale ha deferito innanzi a questo Tribunale:

- il sig. Contestabile Guido all'epoca dei fatti Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della Società ASD Cittanova Calcio per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all'art. 31, commi 6 e 7, del CGS, per non aver corrisposto all'allenatore, sig. Galfano Angelo, le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la LND con lodo del 20.04.2023, pubblicato con C.U. n. 2/2023, e con lodo del 25.05.2023 pubblicato con C.U. n. 3/2023, comunicati alla stessa società con notifiche perfezionate a mezzo pec rispettivamente in data 26 aprile 2023 e in data 26 maggio 2023, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione delle dette pronunce;
- la società ASD Cittanova Calcio: a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del CGS, per la condotta posta in essere dal proprio Presidente dotato dei poteri di rappresentanza, all'epoca dei fatti, sig. Contestabile Guido.

La fase istruttoria

Il procedimento ha avuto abbrivio a seguito della segnalazione da parte della LND – Dipartimento Interregionale, pervenuta alla Procura Federale in data 1 giugno 2023, dell'avvenuto mancato invio delle liberatorie attestanti l'avvenuto pagamento, nei termini previsti dall'art. 94 ter, comma 11 delle NOIF, del lodo arbitrale pronunciato in data 26 aprile 2023 che obbligava la società deferita al versamento della somma pari ad €. 6.212,00 nei confronti dell'allenatore Galfano Andrea.

Seguiva, poi, ulteriore nota del 27 giugno 2023 con la quale si trasmetteva ulteriore segnalazione avente analogo contenuto, con riferimento ad un lodo pronunciato in data 26 maggio 2023 riguardante ulteriori somme da pagare al medesimo soggetto.

Riunite, pertanto, sotto un unico procedimento, le fattispecie disciplinari sopra evidenziate, accertato il mancato pagamento del *quantum debeatur*, la Procura Federale procedeva al deferimento, preceduto dalla rituale comunicazione di conclusione indagini nei confronti del Presidente p.t. e della società indicati in epigrafe.

La fase predibattimentale ed il dibattimento

I deferiti non si sono costituiti né hanno inteso presenziare all'udienza del 15 novembre 2023, nel corso della quale il rappresentante della Procura Federale, ha chiesto l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il sig. Guido Contestabile, mesi 9 (nove) di inibizione;
- per la società ASD Cittanova Calcio, punti 2 (due) di penalizzazione in classifica, da scontare nel corso della corrente stagione sportiva.

La decisione

Alla luce degli atti, appaiono accertate le violazioni non contestate, non risultando prova dell'avvenuto pagamento, nel termine di



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

30 giorni previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle NOIF, delle somme indicate nei lodi arbitrali pronunciati dal Collegio Arbitrale della LND.

Né i deferiti, ritualmente avvisati del procedimento in corso, hanno inteso presentare alcuna documentazione idonea ad escludere la sussistenza degli illeciti contestati.

Va ricordato che il mancato rispetto dell'ottemperanza al lodo arbitrale nel termine – considerato perentorio – previsto dai dettati regolamentari e codicistico comporta specifiche sanzioni a carico della società inadempiente, nonché, ovviamente, dei tesserati che hanno causalmente contribuito alla commissione dell'illecito.

Al riguardo appare corretta l'individuazione del Presidente p.t., quale soggetto responsabile della violazione ascritta, come corrette, anche alla luce della previsione di cui all'art. 31 CGS FIGC ed in ragione della duplice violazione contestata, appaiono le richieste sanzionatorie formulate dalla Procura Federale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Guido Contestabile, mesi 9 (nove) di inibizione;
- per la società ASD Cittanova Calcio, punti 2 (due) di penalizzazione in classifica, da scontare nel corso della corrente stagione sportiva.

Così deciso nella Camera di consiglio del 15 novembre 2023.

IL RELATORE
Pierpaolo Grasso

IL PRESIDENTE
Pierpaolo Grasso

Depositato in data 21 novembre 2023.

IL SEGRETARIO
Marco Lai